

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita in Siena, con sede in Siena, una Fondazione denominata "Fondazione Toscana Life Sciences"

Art 2 – Fondatori

Sono fondatori:

- Azienda Ospedaliera Senese;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Siena;
- Comune di Siena;
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
- Provincia di Siena;
- Regione Toscana;
- Scuola Normale Superiore di Pisa;
- Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
- Università degli Studi di Firenze;
- Università degli Studi di Pisa;
- Università degli Studi di Siena.

I fondatori si distinguono in "soci fondatori sostenitori" e "soci fondatori".

Sono "soci fondatori sostenitori" i fondatori che, fermo restando l'obbligo di contribuzione previsto sub art. 4 comma 2, al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare per il 50% al fondo di dotazione e per la restante parte al fondo di gestione.

Sono "soci fondatori" i fondatori che al momento della costituzione della Fondazione si impegnino a versare una quota da imputare integralmente al fondo di dotazione, con esclusione di ulteriori obblighi di contribuzione.

I soci fondatori che facciano esplicita richiesta al Consiglio di Indirizzo possono assumere la qualifica di socio fondatore sostenitore tramite delibera dello stesso Consiglio assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci fondatori sostenitori possono in qualsiasi momento rinunciare alla qualifica di sostenitori ed interrompere la contribuzione ordinaria alla gestione della Fondazione, fatti salvi il divieto di divisione del patrimonio specificato sub art. 4 comma 3 ed il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Art.3 – Scopi e attività.

La Fondazione – che non ha scopo di lucro – si prefigge in via prioritaria di perseguire finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c), g) e h), D. Lgs. n. 117 del 2017,, da svolgere prioritariamente nei seguenti ambiti:

- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano, con particolare attenzione allo sviluppo della medicina personalizzata, al settore dei vaccini e alle patologie orfane;
- supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up e di progetti innovativi nell'ambito di programmi di incubazione, - accelerazione e post incubazione;
- ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, dispositivi medici e per uso umano e veterinario;
- progettazione e implementazione di modelli e paradigmi innovativi per lo sviluppo delle scienze della vita, favorendo l'accesso alle tecnologie più innovative;
- progettazione e valorizzazione di piattaforme scientifico-tecnologiche di tipo general purpose suscettibili di applicazioni biotecnologiche, biomediche, agroalimentari in diversi ambiti produttivi;
- progettazione e realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento tecnologico in via prioritaria, ma non esclusiva, nelle scienze della vita;
- progettazione e realizzazione di iniziative volte alla creazione di reti locali, nazionali e internazionali finalizzate alla partnership pubblico-private di ricerca, sviluppo, supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico;

- progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione professionalizzazione, all'alta formazione universitaria e post-universitaria, alla divulgazione tecnica e scientifica nei suddetti ambiti.

L'attività potrà essere svolta direttamente o tramite convenzioni ed accordi con Università ed istituti universitari, centri di ricerca o altre Fondazioni che la svolgano direttamente.

La Fondazione si propone inoltre di favorire l'insediamento sul territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca pubblici e privati, Università ed enti senza fine di lucro che perseguano, anche in via non esclusiva, le finalità di cui al primo comma mediante insediamenti stabili e laboratori di ricerca.

A tali superiori fini la Fondazione potrà stipulare specifiche convenzioni che prevedano, anche a titolo gratuito, il conferimento di beni, strutture e impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, l'effettuazione di prestazione di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, le forme di finanziamento, le linee guida dell'attività di ricerca affidata agli enti convenzionati.

La Fondazione - mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra ricordate- intende inoltre costituire l'elemento portante e dare l'impulso iniziale per la creazione nel territorio della Provincia di Siena di un polo tecnologico che possa trarre dalle attività di ricerca promosse dalla fondazione opportunità per una crescita autonoma.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario ed opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Art.4 – Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.

Le entrate della Fondazione, che formano il Fondo di Gestione, sono costituite:

- dai contributi ordinari dovuti dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione, nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Indirizzo o, se maggiori, risultanti dai predetti impegni;
- dai contributi straordinari versati dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti;
- dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e sociali. È indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 20.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi.

Art.5 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio consuntivo è redatto nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Unitamente al bilancio consuntivo è redatto il bilancio sociale, nel rispetto dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art.6 – Partecipanti sostenitori e partecipanti

Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori e di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art. 7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

I nominativi dei partecipanti, sostenitori e non, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art.7 – Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti

L'ammissione dei partecipanti, sostenitori e non, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La qualità di partecipante sostenitore e di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, per giustificati motivi, in caso di violazione grave delle disposizioni del presente Statuto o di eventuali regolamenti o di delibere del Consiglio di Amministrazione, di danni materiali o morali di significativa entità ai danni della Fondazione, o in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso alla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4 e 8, relativamente all'anno in corso.

Art. 8 – Contribuzioni annuali

Il Consiglio di Indirizzo stabilisce annualmente le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei soci fondatori sostenitori e dei partecipanti sostenitori e non.

Le quote non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. I partecipanti e i sostenitori non hanno alcun diritto su di esse.

Art.9 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- L'Organo di controllo monocratico o collegiale.

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.



Per la partecipazione al Consiglio di Indirizzo non possono essere previsti compensi in misura fissa; è tuttavia facoltà dello stesso Consiglio di Indirizzo stabilire un'indennità da corrispondere per ogni partecipazione alle riunioni. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può essere eventualmente riconosciuto anche un compenso fisso, da proporzionare all'attività svolta dalla Fondazione e al volume delle entrate della stessa. Indennità e compensi sono stabiliti nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 4.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di stabilire compensi per particolari funzioni.

Art.10 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno e resta in carica per quattro esercizi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti per lo sviluppo ed il sostegno della Fondazione e delle sue attività.

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il Presidente, inoltre:

- 1) nomina gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;
- 2) in caso di urgenza e di necessità, provvede, su proposta del Direttore Generale, all'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo le decisioni assunte a ratifica del Consiglio stesso alla prima successiva riunione, limitatamente alle competenze di cui all'art. 15, lett. g), h), l), o) e p).

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente:

(a) è sostituito nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo;

(b) è sostituito nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio stesso;

(c) è sostituito, nella rappresentanza legale della Fondazione, dal Vice Presidente

Ai fini di cui ai punti (a) e (b), sopra, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art.11 – Composizione e nomina del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da 14 (quattordici) componenti, fatta salva la previsione di cui all'ultimo comma, e dura in carica 4 (quattro) esercizi.

I fondatori di cui all'art. 2, tranne la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, hanno diritto di nominare un componente ciascuno; la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha diritto di nominare tre consiglieri.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati senza vincolo di mandato.

Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente della Fondazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità del designato; con le stesse modalità l'avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente.

Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un consigliere nominato dai fondatori di cui al comma 2, gli stessi hanno facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede agli aventi diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le medesime modalità di cui al secondo comma.

Nell'ipotesi in cui il fondatore avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del terzo comma del presente articolo.

I membri del Consiglio di Indirizzo hanno facoltà di cooptare fino a 4 nuovi consiglieri, scegliendoli prioritariamente tra persone designate dai partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali o in relazione all'ingresso di partecipanti che apportino significativi benefici, sia in termini finanziari che di utilità, alla Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Indirizzo termina con la riunione convocata per la presa d'atto sul bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'Organo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Fino a ricostituzione del nuovo Consiglio di Indirizzo, resta in carica il precedente, in regime di *prorogatio*.

Se nel corso dell'esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori di cui al comma 2 il diritto di nomina ivi previsto. I consiglieri così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i consiglieri da essi sostituiti.

Si considera l'Organo validamente costituito e funzionante quando risultano in carica almeno 12 membri. È facoltà infine del Consiglio di Indirizzo di aumentare o ridurre il numero dei componenti oggetto di cooptazione ai sensi del sesto comma, anche in corso di mandato, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità successiva

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo esprime pareri consultivi obbligatori sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e sui risultati complessivi della gestione stessa. In particolare, provvede a:

- 1) esprimere parere annualmente sulle linee generali dell'attività della Fondazione, e formulare proposte al riguardo, nel rispetto degli scopi e della attività statutariamente previste;
- 2) esprimere parere sul regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) esprimere parere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Compete precipuamente al Consiglio di Indirizzo;
- 4) Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) determinare le quote annuali dovute dai soci fondatori sostenitori e dai partecipanti sostenitori e non;
- 6) nominare il Presidente della Fondazione;
- 7) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero ed i compensi;
- 8) nominare il Comitato Scientifico, determinandone i compiti ed il funzionamento;
- 9) nominare l'Organo di Controllo, fissandone altresì i compensi dei membri dello stesso;
- 10) promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, u.c., c.c..

Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste ai numeri 4), 6), 7) e 10) del presente articolo, per le quali è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica con arrotondamento all'unità successiva.

Il Presidente non vota nelle materie di cui ai punti 1), 2), 4), 6), 7), 9) e 10), nonché negli altri casi in cui si trovi in conflitto di interesse, anche potenziale. Il conflitto può essere dichiarato dal Presidente stesso, ovvero a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo su richiesta di qualsiasi consigliere.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente quando questi abbia diritto di voto ai sensi del paragrafo precedente. In ogni caso il Presidente, anche quando non ha diritto di voto, è computato ai fini del *quorum* costitutivo.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno cinque consiglieri e comunque almeno due volte all'anno, in occasione della presa d'atto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

La riunione può avvenire anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante



telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, eventuali particolari modalità di collegamento in videoconferenza o conferenza telefonica, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati o telecollegati, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

All'inizio della seduta il Presidente nomina il Segretario della riunione, scegliendolo anche tra soggetti esterni al Consiglio.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 14 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a nove membri persone fisiche, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Indirizzo provvede tempestivamente a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando le informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del Terzo Settore.

In materia di cessazione degli Amministratori si applica l'art. 2385, c.c..

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione, operando con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee direttive generali approvati.

In particolare, provvede a:

- a) nominare il Vice Presidente;
- b) approvare i programmi e gli obiettivi annuali dell'attività, previamente sottoposti al parere del Consiglio di Indirizzo;
- c) approvare il regolamento della Fondazione e le sue eventuali modifiche, previo parere del Consiglio di Indirizzo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il bilancio preventivo, da trasmettere per presa d'atto al Consiglio di Indirizzo;
- e) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi in genere;
- f) deliberare l'accettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;
- g) nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- h) approvare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) proporre eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- j) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione dei beni, previo parere del Consiglio di Indirizzo;
- k) assumere e licenziare dipendenti nonché decidere in merito al loro stato giuridico ed economico;
- l) acquistare o alienare beni;
- m) effettuare ogni operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- n) promuovere liti attive e deliberare di resistere in liti passive;



- o) conferire incarichi professionali;
- p) nominare procuratori;
- q) nominare il Segretario;
- r) nominare, se istituito, il Direttore Generale determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- s) delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, definendone le relative indennità e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ad eccezione delle materie previste alle lettere i) e j) del comma 2 del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica con arrotondamento all'unità successiva.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, eventuali particolari modalità di collegamento in videoconferenza o conferenza telefonica, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati o telecollegati, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Articolo 17 – Cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione

Ai membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382, c.c..

I membri del Consiglio di Indirizzo – ad esclusione del Presidente – non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono immediatamente dal Consiglio di Indirizzo con l'accettazione della nuova carica.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e, se eletti, immediatamente decadono:

- coloro che abbiano subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati di cui all'art. 80, c. 1, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- coloro nei confronti dei quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
- coloro che – vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 – non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il regolamento di cui all'art. 15, lett. c), dello Statuto, può altresì prevedere in via generale e predeterminata specifici requisiti di professionalità per l'elezione dei propri membri. I requisiti in oggetto si verificano dalla successiva elezione dell'Organo.

Art. 18 - Comitato Scientifico




Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, tra personalità distinte nei campi di attività della Fondazione ed è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo che li ha nominati, salvo revoca anticipata, e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che lo presiede di diritto.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di mandato.

Art. 19 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, o singoli componenti, su richiesta del Presidente o del Direttore della Fondazione:

- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Art. 20 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e può essere monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo – che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e cui si applica l'art. 2399, c.c. – restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti ed ha compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore. Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 del medesimo Codice.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti del Collegio spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Art. 21 – Revisore legale dei conti

L'Organo di Indirizzo – con propria delibera al momento della nomina dell'Organo di controllo, in parziale deroga all'art. 20 che precede – può attribuire la revisione legale dei conti, anziché all'Organo di Controllo, a un Revisore legale dei conti esterno, ovvero a una Società di Revisione, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Con la medesima delibera l'Organo di Indirizzo ne determina altresì i compensi.

Art. 22 - Il Direttore Generale e la Segreteria Generale

Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione e con spiccate capacità gestionali.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura la corretta attuazione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, e con riserva di ulteriori attribuzioni, il Direttore Generale:

- dirige il personale e gli uffici della Fondazione, coordinando l'attività dei collaboratori esterni;
- ha la firma della corrispondenza e per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, nonché sugli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- mantenere i rapporti di carattere continuativo con uffici ed enti pubblici e privati;

- eseguire le delibere degli Organi della Fondazione;
- svolgere tutte le operazioni a lui delegate dagli Organi della Fondazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione.

La Segreteria Generale, gestita dal Direttore, è organo ausiliario della Fondazione e collabora con gli Organi della Fondazione per la redazione, conservazione ed esecuzione degli atti della Fondazione.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

Quando ricorra una delle cause di estinzione previste dall'art. 27, c.c., o da altre disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e propone la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti con scopo di pubblica utilità, in via prioritaria verso quelli con finalità analoghe.

Soci e partecipanti non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né sulla sua devoluzione.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, da eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli Organi, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, del codice civile.

Art. 25 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono immediatamente applicabili salvo quanto indicati nei paragrafi che seguono.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo resta in carica fino alla prossima nomina dell'Organo. Resta valida la nomina, fino a eventuale scadenza, dell'attuale Direttore Generale. I due eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione utile e durano in carico fino a scadenza dell'attuale C.d.A..

L'art. 17 dello Statuto si applica dalla prossima nomina degli Organi della Fondazione.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. B. G. M.'. To the right of the signature is a large, stylized signature in blue ink. Below the blue signature is a circular official stamp in yellow ink. The stamp contains the text 'FONDAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO E LA RICERCA' around the perimeter and 'FONDAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO E LA RICERCA' in the center.